



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 10 / 2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- CONSIDERATA: la necessità di regolamentare il traffico portuale nel tratto di canale candiano compreso tra la Darsena di San Vitale e la Darsena di Città del porto di Ravenna in occasione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte mobile;
- CONSIDERATO: che nel corso dei lavori sopracitati sono stati livellati i fondali dello specchio acqueo antistante la sede del nuovo ponte mobile, con sensibile modifica della loro altezza;
- VISTA: la Legge 27.12.1977 n° 1085 recante "Ratifica ed esecuzione del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" firmata a Londra il 20.10.1972;
- VISTA: il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 27/92 in data 11.05.92 e successive modifiche;
- CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento del traffico marittimo nel canale portuale in occasione dei lavori in questione e l'esigenza di prevenire incidenti a persone e/o cose;
- VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

- Art. 1) Dal 25 gennaio 2010 sino ad abrogazione della presente ordinanza il traffico portuale nel tratto di canale del Porto di Ravenna compreso tra la sede del ponte mobile e la Darsena di Città **E' INTERDETTO** alla navigazione da parte di qualsiasi unità, con eccezione per i mezzi navali impiegati nei lavori di realizzazione del nuovo ponte mobile.
- Art. 2) Per la navi dirette alle banchine denominate FASSA, FASSA 1 e ADRIATANK **dovrà** essere presentata apposita richiesta d'accosto che **verrà** valutata di volta in volta dalla Capitaneria di Porto di Ravenna – Ufficio Accosti – che stabilirà le modalità per raggiungere ed ormeggiare alle suddette banchine.
- Art. 3) Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato; ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 171/2005, se al Comando dell'unità da diporto.

Ravenna, 25 / 01 / 2010

F.to
II COMANDANTE
C.V. (CP) Roberto RUFINI